NOTA INFORMATIVA SUI CASI DI PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E RELATIVE SANZIONI APPLICATE

Lo stato di disoccupazione si perde:

1. se si percepisce un **reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale** escluso da imposizione. In caso di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani [**]), si applica la regola della sospensione.

   N.B. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta automaticamente dal Sistema informativo Lavoro al verificarsi degli eventi sopra indicati e previsti dalle disposizioni vigenti.

2. se **non ci si presenta**, salvo casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di limitazione per legge della mobilità personale), **alle convocazioni del Centro per l'Impiego**.

   SANZIONE. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione, in tutto il territorio regionale anche dietro trasferimento di domicilio, **per i successivi due mesi** che decorrono dalla data dell'atto dirigenziale che determina la perdita dello stato di disoccupazione.

3. se **si rifiuta**, senza giustificato motivo, **una congrua offerta di lavoro** a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani).

   SANZIONE In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione, in tutto il territorio regionale anche dietro trasferimento di domicilio, per **i successivi quattro mesi** che decorrono dalla data dell'atto dirigenziale che determina la perdita dello stato di disoccupazione.

   N.B. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 km dal domicilio (o più di 15 km se non è raggiungibile con mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all'ora utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.

4. Se, a seguito di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni (cd. "**aste**"), **non ci si presenta alla prova di idoneità o si rifiuta l'assunzione**, in entrambi i casi senza giustificato motivo.

   SANZIONE: In tali casi non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione, in tutto il territorio regionale anche dietro trasferimento di domicilio, **per i successivi quattro mesi** e non sarà possibile **partecipare alle c.d. aste per sei mesi** nell'intera regione. I 4 mesi e i 6 mesi decorrono dalla data dell'atto dirigenziale che determina la perdita dello stato di disoccupazione.

La perdita dello stato di disoccupazione (casi 2-3-4) **è resa nota all'interessato dalla Provincia mensilmente**, mediante l'inserimento in appositi elenchi **consultabili presso l'ufficio accoglienza dei Centri per l'impiego** e **sul sito www.lavoro.provincia.modena.it** con modalità idonee a garantire la dovuta riservatezza. E' possibile presentare comprovati e giustificati motivi entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.